

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2016)

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE DEL 28 DICEMBRE 2006 E DEL 14 MAGGIO 2012 PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO E DI FRUIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO EX DOPOLAVORO MICHELIN DI CORSO UMBRIA 83 E PER LA CONCESSIONE DI AREA DELLA CITTÀ SU CORSO UMBRIA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lo Russo.

In data 28 dicembre 2006 è stata sottoscritta fra la Città e la Società Bramante 03 S.r.l., con atto a rogito notaio Francesca Cilluffo di Torino, repertorio n. 21608, raccolta n. 9887 l'atto di convenzionamento per la determinazione delle modalità di utilizzo e di fruizione delle aree e degli edifici situati nell'area dell'ex dopolavoro Michelin di corso Umbria n. 83, che fanno parte del complesso sportivo compreso nell'ambito del Programma di Riqualficazione Urbana "Spina 3", approvato con Accordo di Programma stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 27 gennaio 1999 ed approvato con D.P.G.R. n. 31 del 7 maggio 1999.

Al fine di garantire una migliore determinazione delle modalità di utilizzo e di fruizione del Centro Sportivo nell'ambito di una più efficiente organizzazione delle strutture stesse e degli spazi esistenti nonché un miglior controllo dei costi relativi alle utenze di gestione delle singole attività ed al fine di sviluppare strutture ecocompatibili a basso consumo energetico, in data 14 maggio 2012 la Città e la Società Bramante 03 S.r.l., con atto a rogito notaio Cilluffo di Torino, rep. 28746, racc. 14481, hanno sottoscritto una convenzione modificativa che prevede, altresì, la concessione in uso di una porzione di area a parco della Città individuata sul nuovo tratto di corso Umbria, per la realizzazione e successiva gestione di campi di calcio e beach volley. Il termine di durata delle predette Convenzioni è individuato in anni 60 (sessanta) a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione del 2006.

In data 18 novembre 2015, la Società Bramante 03 S.r.l., alla luce della contingente situazione economica di crisi che ha investito pesantemente il settore dell'edilizia, ha chiesto di rivedere le tempistiche degli interventi edilizi delle predette Convenzioni stipulate con la Città nel 2006 e nel 2012 [già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 7 aprile

2006 (mecc. 2006 02217/009) e deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 5 dicembre 2011 (mecc. 2011 00758/009)].

Nell'intento di offrire un centro sportivo con attività convenzionate per i residenti delle Circoscrizioni 4 e 5, al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile, inserita nella più ampia riqualificazione dell'area a parco prevista dal Progetto di Riqualificazione Urbana "Spina 3" ed in considerazione del fatto che l'attività sportiva, una volta avviata, potrà produrre apprezzabili effetti anche sull'occupazione del territorio cittadino, la Città ritiene di accogliere tali richieste rimodulando, pertanto, le tempistiche relative agli interventi edilizi di cui all'articolo 7 della Convenzione 2006 ed all'articolo 5 della Convenzione 2012.

Con il presente atto si approva, pertanto, lo schema di convenzione (all. 1 - n. ) al quale si rimanda integralmente, che recepisce le nuove tempistiche articolate nei lotti di intervento: I "Palazzina Storica", II "Area destinata a palestra e parcheggi"; III "Edificio su corso Umbria".

Preso atto della nota della Società Bramante 03 S.r.l. del 13 giugno 2014 (all. 2 - n. ) con la quale quest'ultima ha comunicato la volontà di rinunciare alla fideiussione solidale prestata con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2008 01571/024) alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., a garanzia dell'accensione del mutuo per la realizzazione dell'intervento pari ad un valore di sei milioni di Euro.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare lo schema di convenzione (allegato 1) allegato al presente atto, che prevede modifiche ed integrazioni alle precedenti Convenzioni sottoscritte in data 28 dicembre 2006 (rogito notaio Francesca Cilluffo di Torino, rep. n. 21608, racc. n. 9887) ed in data 14

maggio 2012 (rogito notaio Francesca Cilluffo di Torino, rep. n. 28746 racc. n. 14481) aventi ad oggetto le modalità di utilizzo e fruizione dell'impianto sportivo ex Dopolavoro Michelin;

- 2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa entro mesi sei, a norma del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Bramante 03 S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante ed al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
- 3) di dare atto che con separato provvedimento verrà revocata per le ragioni espresse in narrativa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16 aprile 2008 (mecc. 2008 01571/024);
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta da documento allegato (all. 3 - n.     );
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL P.R.G  
E POLITICHE URBANISTICHE  
Stefano LO RUSSO

IL DIRETTORE DIREZIONE  
TERRITORIO E AMBIENTE  
Paola VIRANO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
AREA URBANISTICA  
Arch. Rosa GILARDI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE  
DIREZIONE FINANZA  
Dott.ssa Anna TORNONI

